

REGOLAMENTO (CE) N. 546/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 414/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione della Germania, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine in tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 414/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che occorre permettere l'utilizzazione dei suini all'ingrasso abbattuti per la fabbricazione di prodotti trasformati sottoposti a trattamento termico, per evitare rischi sul piano sanitario; che è opportuno prevedere l'obbligo di esportazione di tali prodotti, onde evitare turbative del mercato comunitario, senza che siano concesse restituzioni all'esportazione, dato il prezzo piuttosto basso al quale l'industria di trasformazione può acquistare tali prodotti; che è necessario fare in modo di mantenere le correnti di scambio tradizionali di tali prodotti con i paesi terzi ed evitare perturbazioni sui mercati di tali paesi; che è opportuno prevedere la marcatura delle singole scatole di conserva per evitare il rischio che vengano reimportate nell'Unione europea;

considerando che occorre detrarre le spese di trasporto dall'aiuto calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 414/97, dato che le spese di trasporto nell'ambito di misure eccezionali non sono assunte in carico dal produttore, a differenza della commercializzazione normale;

considerando che occorre tener conto della modifica delle zone nelle quali si applicano restrizioni di ordine sanitario e commerciale in seguito all'insorgenza di nuovi focolai di peste suina classica nel Land Niedersachsen, modificando l'allegato I del regolamento (CE) n. 414/97 e sostituendo l'allegato II con un nuovo allegato;

considerando che una rapida ed efficace applicazione delle misure eccezionali di sostegno del mercato costituisce uno dei migliori strumenti di lotta contro la diffu-

sione della peste suina classica; che è pertanto giustificato applicare la maggior parte delle disposizioni previste dal regolamento a partire dal 18 marzo 1997;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 414/97 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Gli animali sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizootia.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto dall'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

Tuttavia, i suini all'ingrasso possono essere trasportati in un macello dove sono abbattuti immediatamente e possono essere immagazzinati in carcasce o in mezzene in un deposito frigorifero.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità tedesche.»

2) È inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1. In deroga all'articolo 3, le autorità tedesche possono decidere di utilizzare i suini macellati per la fabbricazione di prodotti trasformati di cui al codice NC 1602. In tal caso, le carni sono sottoposte ad un trattamento termico che porti la temperatura al centro della massa ad almeno 70 °C.

La quantità di prodotti trasformati non può superare 4 000 tonnellate.

2. I prodotti trasformati di cui al paragrafo 1 devono essere esportati. Non sono concesse restituzioni all'esportazione. Le competenti autorità adottano le misure necessarie a garantire il rispetto di tali disposizioni e ne informano la Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 29.